

18 FEB. 2004

PROPOSTA di LEGGE REGIONALE

PROT.

1513

"Interventi regionali per l'attuazione dell'art. 46 della costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori nelle imprese"

*presentata dal Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale*

*RELAZIONE di ACCOMPAGNAMENTO*

*Leg. Assenti  
18.02.04  
R*

E' nostro compito creare le premesse affinché la coesione sociale ed il tessuto produttivo siano tutelati come bene comune e quindi nazionale.

Appare evidente che, in un corretto modello di sviluppo regionale, nazionale ed europeo, debba prevalere la tendenza a dare sempre più ascolto ai rappresentanti dei lavoratori, i quali contribuiscono ad allargare la visione pluriennale delle strategie di impresa rispetto ai modelli di totale "deregulation" che - orientati all'ottenimento di risultati economici immediati - perdono di vista il contributo strategico che, nel medio e lungo periodo, viene assicurato alla partecipazione costruttiva al processo decisionale da parte delle componenti sociali interne all'impresa. Realisticamente e' come costantemente evidenziato dalla Dottrina Sociale della Chiesa, esiste un'oggettiva necessità di concordia e di equilibrio sociale, per raggiungere i quali sono indispensabili una crescente responsabilità sociale accanto a più articolate forme di condivisione del processo produttivo e di distribuzione del reddito.

Il clima sociale del mondo del lavoro è, infatti, profondamente cambiato negli ultimi anni e la Partecipazione rappresenta il modello relazionale e contrattuale più idoneo ed efficiente per affrontare le nuove sfide economiche e garantire la pace sociale.

Lavoro e capitale costituiscono da sempre i fattori produttivi primari per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica e l'unico elemento che può variare nel tempo o nei diversi settori è il loro "peso" nel processo produttivo.

E' dunque evidente che, dovendo "lavoro" (i lavoratori dipendenti) e "capitale" (i datori di lavoro) convivere necessariamente ed interagire, l'obiettivo comune deve essere quello di ridurre al minimo la conflittualità di interessi, avviando iniziative volte a favorire la loro armonizzazione.

La necessità di giungere in tempi brevi ad una ridefinizione del ruolo delle parti sociali all'interno del nostro sistema economico, impone dunque che sia affrontata la questione della promozione di impresa a statuto partecipativo all'interno del sistema produttivo, sancita dall'art. 46 della nostra Costituzione che recita: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

La partecipazione del lavoratore alla vita, alla gestione ed agli utili dell'azienda presso la quale è impiegato, deve essere quindi, in questo senso vista come il modo migliore per coniugare gli interessi dei lavoratori con quelli dei datori di lavoro nel pieno rispetto del citato dettato costituzionale.








Una maggiore condivisione degli obiettivi porterebbe, dunque, ad una maggiore motivazione dei lavoratori, dando vita ad ulteriori effetti positivi cascata: miglioramento delle condizioni di lavoro, incremento di produzione, utili e reddito, rafforzamento complessivo dell'economia locale e nazionale - a beneficio dell'intera comunità - e conoscenza approfondita dei piani d'impresa, condizione, quest'ultima, indispensabile per evitare salti nel buio, come invece spesso accade in Campania.

Con il presente Progetto di Legge, proprio sulla base di quanto sopra considerato ed anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Costituzione delle Repubblica, si intende promuovere l'avvicinamento degli interessi delle due più importanti macrocategorie economiche (datori di

lavoro e lavoratori), incentivando - attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi regionale (la riduzione dell'aliquota IRAP) e la creazione di un Fondo Regionale per il cofinanziamento del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, previsto dall'art. 4 (comma 112/115) della Legge Finanziaria 2004 - l'adozione di iniziative presso le quali lavorano.

L'auspicio è che questa iniziativa costituisca il primo di una serie di ulteriori interventi a carattere regionale volti alla riduzione della conflittualità sociale ed alla riscoperta del valore etico della coesione sociale, non solo come fattori determinanti dello sviluppo, ma anche come condizioni necessarie per una crescita democratica dell'economia locale e nazionale.

*Firmatari i Consiglieri:*

Ronghi Salvatore	
Cantalamessa Antonio	
Castiello Giuseppina	
D'Ercole Francesco	
Gagliano Salvatore	
Lombardi Benedetto	
Pontarelli Angelo	

**PROPOSTA di LEGGE REGIONALE**

**“Interventi regionali per l’attuazione dell’art. 46 della costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori nelle imprese”**

*presentata dal Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale*

**ART. 1**

La Regione Campania, al fine di promuovere la convergenza tra gli interessi dell'azienda e quelli dei suoi dipendenti, incentiva la realizzazione di iniziative volte ad introdurre forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla vita ed agli utili dell'azienda presso la quale lavorano, riducendo l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a tutte quelle società, in qualunque forma giuridica organizzate, che adottino tali iniziative secondo quanto stabilito dall'art. 4. Per i soggetti passivi di cui sopra, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 446 del 15 dicembre 1997.

**ART. 2**

La regione Campania istituisce un Fondo per cofinanziare il “Fondo Speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese”, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 2004 - art. 4 - comma 112/115).

Tale Fondo Regionale interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati ed alle scelte gestionali delle imprese.

**ART. 3**

Agli effetti della presente legge, ricadono nella definizione di cui agli Art. 1 e 2 tutte le società, in qualunque forma giuridica organizzate, che predispongano piani di partecipazione dei propri dipendenti alla vita ed agli utili societari, secondo quanto stabilito dall'art. 4.

**ART. 4**

Entro 90 giorni la Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, sottopone all'approvazione del Consiglio il Regolamento con le modalità di realizzazione dei piani di partecipazione aziendali, definendo anche i criteri attuativi.

**ART. 5**

**Norma Finanziaria**

Agli oneri di cui alla presente legge, il Fondo di cui all'art. 2 relativo all'anno 2004 e di € 5.000.000,000, si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui all'Unità Provvisionale di Base di appartenenza.

Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

**ART. 6**

**Dichiarazione di Urgenza**

La presente Legge, a norma degli art. 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.